

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE CAVE AI SENSI DELLA L.R. 17/2004

Premesso che:

1. con atto n. del l'Ente ha autorizzato la ditta/comune, consorzio domiciliata/o in C.F. (in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di presso il cantiere estrattivo ubicato nel comune di ai sensi del..... ;
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1., il contraente è tenuto a prestare alla Amministrazione, in qualità di Ente da garantire, una garanzia di euro
3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;
4. è denominato Ente Garantito la seguente Amministrazione.....;
5. con Delibera della Giunta Regionale n..... del sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie finanziarie ai fini delle autorizzazioni all'esercizio delle cave ai sensi della LR 17/2004;

Tutto ciò premesso:

La società di assicurazioni, domiciliata in / la banca – agenzia di credito, domiciliata in, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le

obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell’Ente Garantito fino a concorrenza dell’importo massimo di euro, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività autorizzata, a copertura delle spese conseguenti alla mancata esecuzione totale o parziale del progetto di recupero ambientale autorizzato derivante da inadempienze da parte del contraente.

La presente polizza / fideiussione ha durata di anni a partire dal con scadenza

Condizioni generali

Art. 1 (Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fideiussione.

La durata della polizza/fideiussione deve essere pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni

Art. 2 (Delimitazione della garanzia)

La società assicurativa/banca, fino alla concorrenza dell’ammontare della cauzione non oltre l’importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all’ente garantito per il recupero ambientale e l’eventuale sistemazione finale dell’area.

Art. 3 (Pagamento del risarcimento)

Il pagamento, nei limiti dell’importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto che dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 C.C., la società/banca, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca rinuncia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 C.C. e si obbliga a pagare senza opporre eccezioni di alcuna natura.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4 (Surrogazione)

La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all’Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali.

Art. 5 (Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non può essere posto a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 6 (Forma delle comunicazioni alla società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata a/r alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7 (Foro competente)

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.